



Municipio Ponte Capriasca

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2024

Il Municipio di Ponte Capriasca,

- richiamati gli artt. 296 e 297 della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (denominata in seguito LT) e il relativo Decreto esecutivo, comunica che l'imposta comunale ordinaria per l'anno 2024 è riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi cantonale ed

emana le seguenti disposizioni:

Art. 1 - Rata e scadenza dell'imposta ordinaria

La riscossione dell'imposta comunale ha luogo in quattro rate. Tre rate vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto e/o in base all'ultima tassazione emessa. La quarta rata è a conguaglio.

I termini di pagamento delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

1° rata – esigibile al 1° aprile 2024
2° rata – esigibile al 1° giugno 2024
3° rata – esigibile al 1° agosto 2024

Termine di pagamento

30 aprile 2024
30 giugno 2024
31 agosto 2024

4° rata a conguaglio, a partire dall'anno 2025, alla data di intimazione del conteggio.

Art. 2 - Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo del 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 3 – Interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dell'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Art. 4 – Interesse di ritardo

Se l'ammontare delle rate o dei conguagli non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.5%, dovuto anche in caso di reclamo o ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 – Interessi minimi: rinuncia alla riscossione

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.



Art. 7 – Tassa di diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento è prelevata una tassa di CHF 50.00.

Art. 8 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2024.

Art. 9 – Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco Il Segretario
Pietro Lisdero f. Lorenza Galà Lesina

Adottata con risoluzione municipale n. 37 del 15 gennaio 2024

Data di pubblicazione all'albo comunale (art. 192 LOC): 16 gennaio 2024.